

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4147

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHESE, MERLO

Disposizioni per la promozione della coltivazione
e della lavorazione di alcune varietà di bambù

Presentata il 15 novembre 2016

ONOREVOLI COLLEGHI! — I bambù sono graminacee che costituiscono l'unico gruppo delle « *Poaceae* » che si differenzia a partire dalla boscaglia. Studi molecolari indicano che, dal punto di vista evolutivo, i bambù hanno un'unica origine e il loro antenato più prossimo è il riso. Altri scritti morfologici avallano la stessa teoria e si basano sulla presenza di cellule rachimorfe del tessuto fotosintetico delle foglie dette « fogliari » di tutte le specie che sono prese in esame dagli studiosi.

La sottofamiglia dei bambù riunisce approssimativamente 1.400 specie in 101-108 generi ed è sempre stata divisa in due grandi gruppi: i bambù legnosi con circa 1.290 specie e i bambù erbacei con circa 115 specie.

I bambù legnosi hanno un antenato comune e condividono i caratteri morfologici unici, quali la presenza di: *a)* due diversi

tipi di foglie: le foglie caulinari, che proteggono i germogli giovani e fragili, e le foglie fogliari; *b)* sistemi complessi di ramificazione; *c)* fioriture gregarie.

Tuttavia gli studi molecolari di molti ricercatori in questo campo non hanno ancora trovato prova di un'origine unica per i bambù. Essi sono caratterizzati da una vasta distribuzione geografica e da una forte diversità morfologica, per la loro adattabilità al clima.

Oggi è evidente a tutti che anche il clima in Italia è cambiato infatti secondo i meteorologi si può parlare di un clima parzialmente tropicale e, pertanto, in alcune regioni italiane si sono sfruttati alcuni terreni per l'innesto del bambù.

Sono usciti sul mercato mondiale prodotti nuovi di semilavorati del bambù, in particolare si tratta della lavorazione di

quella specie di bambù chiamata *Phyllostachys edulis* e della *Guadua angustifolia*.

Il bambù è considerato un materiale come tanti altri di provenienza straniera che è utilizzato principalmente per la costruzione. Quello che lo rende diverso, unico e speciale sono le sue eccezionali caratteristiche fisiche: esso è molto resistente alla trazione e alla torsione, il rapporto leggerezza-resistenza lo fa diventare un eccezionale prodotto della natura e secondo gli studi di alcuni esperti del settore è un materiale leggero e resistente più di qualsiasi altro vegetale esistente.

In particolare, la specie *Guadua angustifolia* è estremamente efficiente nel fissare l'anidride carbonica presente nell'atmosfera e quindi nel combattere l'effetto serra e il conseguente riscaldamento globale del pianeta.

Questo ceppo è stato inizialmente identificato come appartenente al « *Bambusas* » fino a quando, nell'anno 1822, il botanico tedesco Karl S. Kunth determinò che costituiva un genere in sé e lo identificava come *Guadua*, mantenendo così la parola che usavano le comunità indigene.

Attualmente il *Guadua angustifolia*, originario della Colombia, è il tipo di bambù con caratteristiche fisico-meccaniche che permette un'ottima lavorazione in diversi settori che si stanno sviluppando anche in Italia.

Tra le caratteristiche di questa specie di bambù sono da mettere in evidenza la sua forza di compressione straordinaria e la buona resistenza al taglio parallelo che, insieme alla grande flessibilità, lo rendono un ottimo materiale in particolare per la bioedilizia.

È risaputo che i bambù crescono velocemente e hanno bisogno di poche cure per svilupparsi.

In Italia anche se non troviamo vaste zone di coltivazioni esistono diverse piantagioni in varie regioni. Infatti il Consorzio del bambù Italia, una società in provincia di Rimini, si impegna ad acquistare e a importare dall'estero le canne e i germogli per lo sviluppo nelle aree in cui è possibile la coltivazione.

Le nuove coltivazioni di bambù sono diventate per molti coltivatori italiani una speranza per creare nuove prospettive lavorative insieme ad altre colture tradizionali, le quali spesso non riuscivano a fare quadrare con la loro produzione i conti economici delle loro aziende.

Allo stato di fatto, in Italia si stanno costituendo varie aziende agricole che coltivano bambù, specialmente nella zona di Mantova, che si occupano di questo tipo di coltivazione molto redditizia. Le motivazioni sono due: la prima è perché è una coltura nuova che affascina e la seconda è perché la redditività è molto elevata.

Da indagini di mercato condotte da esperti del mondo agricolo si stima che alcune imprese abbiano piantato, per esempio, in un ettaro di terra circa 480 piantine fornite direttamente dalla OnlyMoso (i vivai collegati al citato Consorzio).

Ogni piantina, pertanto, ha una garanzia di attecchimento molto alto e se non attecchisce è sostituita gratuitamente dall'azienda di importazione. Nei prossimi tre anni, in particolare il Consorzio bambù Italia si è impegnato ad acquistare sia i germogli, usati per scopi alimentari, sia le canne i cui usi sono diversi così che moltissimi bambuseti italiani dovrebbero entrare in piena produzione.

Come già sottolineato, le piante più fornite sono quelle della specie *Phyllostachys edulis*, una varietà di bambù gigante selezionata in parte in Cina.

Generalmente le piantine vengono fatte crescere in autunno e protette con pacciamatura di fieno. Nella stagione primaverile crescono di 1-2 metri circa e producono i primi germogli che spuntano dal terreno grazie ai rizomi che si espandono.

Dopo i primi tre anni si possono iniziare a tagliare i germogli (circa il 70 per cento di quelli nuovi), mentre per le canne si devono attendere cinque anni.

Ogni anno i coltivatori possono tagliare il 30 per cento del prodotto ottenuto: queste piantagioni crescono molto velocemente, con il *record* raggiunto in Giappone di un metro in un giorno.

Sono piante rustiche, che non hanno bisogno di cure particolari.

Il momento più delicato riguarda i primi tre-quattro anni dopo l'impianto, in cui le piante devono essere idratate (con impianti a goccia o a spruzzo) e concimate.

I bambuseti adulti provvedono a un'auto pacciamatura con le foglie secche e riescono a mantenere l'umidità nel terreno. L'irrigazione è comunque necessaria e anche la concimazione, se si vogliono ottenere buoni rendimenti. A livello economico, qual è la redditività intrinseca di queste piantagioni? Le aziende italiane hanno optato per un sesto di impianto da 480 piante (4,56x4,56 metri) per una spesa totale di oltre 14.000 euro.

Questo vuol dire che, con le debite cure, la massima produttività arriverà in pochi anni. Secondo le stime del Consorzio bambù Italia, a regime il campo dovrebbe produrre 10 tonnellate di germogli che, a 2 euro al chilo, genereranno un guadagno di 20.000 euro. Inoltre potranno essere tagliate 5.000 canne che, a 12 euro l'una, genereranno un guadagno di 60.000 euro. In conclusione, si avrà un guadagno totale di 80.000 euro: redditi di tutto rilievo per tanti coltivatori italiani.

Molti agronomi sanno che i rizomi continuano a gettare pollini e tendono a espandersi nei terreni vicini. Per contenere la crescita è bene scavare un fosso intorno al campo, anche di solo 60-80 centimetri. Ma se dopo qualche anno si decidesse di cambiare coltura bisognerà ingaggiare una dura lotta con i bambù che, essendo molto resistenti, proliferano anche con poche cure.

I metodi per sradicarli sono tre: il primo è tagliare tutte le canne e i germogli ogni primavera finché i rizomi muoiono, il secondo è tagliare le canne e distruggere i rizomi meccanicamente e il terzo è utilizzare massicce quantità di dissecante.

Il bambù può inoltre avere molteplici usi: dall'alimentazione all'arredamento, passando per il tessile e la cosmesi.

Le richieste di germogli e di canne sono alte e il Consorzio bambù Italia si impegna ad acquistare il prodotto al miglior prezzo di mercato.

La facoltà di agraria dell'Università Cattolica di Piacenza afferma che è già in concorrenza anche con la diffusione in Italia della coltivazione della quinoa.

Intorno al 2010 molti agricoltori, alla ricerca di margini più ampi rispetto a quelli irrisori realizzabili con frumento e mais, sono passati alla quinoa il cui prezzo al quintale era circa 400 euro.

In Italia, diversi studiosi del legno hanno avuto l'occasione di lavorare su diverse e altrettanto interessanti tecniche costruttive, imparando tutte le nuove tecniche che per un lungo periodo di tempo erano state dimenticate non utilizzando questi affascinanti materiali.

Nel 1992 diverse aziende italiane hanno avuto l'opportunità di lavorare su progetti che prevedono l'uso di materiale legnoso, specialmente in un'area presso Pereira, città della Colombia situata proprio nella regione del Paese dove cresce naturalmente la *Guadua* e dove si trovano esempi eccezionali di costruzioni con questo materiale che risalgono a 150 anni fa.

Le difficoltà della lavorazione e della progettazione del bambù in Italia sono soprattutto legate ad alcuni aspetti culturali, che originano dal fatto che questo vegetale non nasce spontaneo e che la sua crescita non è altrettanto rigogliosa come lo è in Asia e in America Latina; caratteristiche che hanno quindi rallentato fortemente la possibilità di reperire professionalità in grado di effettuare il calcolo strutturale, penalizzando l'adozione di un'adeguata normativa per la certificazione delle strutture.

Sarebbe pertanto necessario modificare l'immagine che si ha in genere in Italia del bambù, non considerandolo solo come un materiale esotico, generalmente collegato alle architetture tipiche soltanto dei tropici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La presente legge reca disposizioni per il sostegno e la promozione della coltivazione e della lavorazione del bambù in Italia e, in particolare, delle specie *Phyllostachys edulis* e *Guadua angustifolia*, quali colture in grado di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale in agricoltura, nonché da impiegare come possibili sostitute di colture eccedentarie e da rotazione.

2. Il sostegno e la promozione previsti dal comma 1 sono destinati:

a) alla coltivazione e alla trasformazione;

b) all'incentivazione dell'impiego e del consumo finale di semilavorati di bambù;

c) allo sviluppo di piantagioni territoriali integrate che valorizzino i risultati della ricerca e perseguano l'integrazione locale e la reale sostenibilità economica e ambientale;

d) alla produzione di alimenti, di cosmetici, di materie prime biodegradabili e di semilavorati innovativi per le industrie di diversi settori;

e) alla realizzazione di opere di bioedilizia.

ART. 2.

1. Per la coltivazione delle specie di bambù di cui all'articolo 1, comma 1, non è necessaria alcuna autorizzazione, permesso o nulla osta, comunque denominati.

2. La coltivazione di cui al comma 1 è destinata a ottenere:

a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori;

b) semilavorati, quali fibre;

c) materiali e prodotti utili per la bioedilizia;

d) materiali finalizzati alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati;

f) prodotti dedicati alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati;

g) prodotti destinati al florovivaismo.

ART. 3.

1. Il coltivatore ha l'obbligo di conservare i cartellini delle sementi della specie di bambù acquistate per un periodo non inferiore a dodici mesi nonché di conservare le fatture di acquisto delle stesse sementi per il periodo previsto dalla normativa vigente.

ART. 4.

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelevamenti e le analisi di laboratorio, sulle coltivazioni delle specie di bambù di cui alla presente legge, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione di chiunque vi abbia interesse e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie.

2. Il Corpo forestale dello Stato e gli altri soggetti di cui al comma 1 svolgono i controlli previsti dal comma 1 del presente articolo a campione secondo la percentuale annua stabilita dalla vigente normativa europea e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Nel caso di controllo a campione eseguito ai sensi del comma 2, le modalità di prelevamento, di conservazione e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) delle specie di bambù, sono quelle stabilite ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

4. Qualora gli addetti ai controlli ai sensi del comma 1 reputino necessario effettuare i controlli a campione mediante prelievo della coltura, essi sono tenuti a eseguirli in presenza del coltivatore e a rilasciare un campione prelevato in contraddittorio all'agricoltore stesso per eventuali contro verifiche.

5. Qualora all'esito del controllo il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 per cento ed entro il limite dello 0,6 per cento, nessuna responsabilità è posta a carico dell'agricoltore che ha rispettato le disposizioni della presente legge.

6. Gli esami per il controllo del contenuto di THC delle coltivazioni delle specie di bambù devono sempre riferirsi a medie tra campioni di piante, prelevati, conservati, preparati e analizzati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento.

7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di specie di bambù impiantate nel rispetto delle disposizioni della presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato ai sensi del comma 3, risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,5 per cento. Nel caso di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore.

ART. 5.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 400.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e di trasformazione delle specie di bambù di cui alla presente legge.

2. Una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 23 dicembre

1999, n. 499, può essere destinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al finanziamento di progetti di ricerca e di sviluppo per la produzione e per i processi di prima trasformazione delle coltivazioni delle specie di bambù di cui alla presente legge finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione.

ART. 6.

1. Gli enti di ricerca pubblici, le università, le agenzie regionali per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura, anche stipulando protocolli o convenzioni con le associazioni culturali e con i consorzi dedicati specificamente alla coltivazione dei bambuseti, possono riprodurre per un anno la semente acquistata certificata nell'anno precedente, utilizzandola per la realizzazione di piccole produzioni di carattere dimostrativo, sperimentale o culturale, previa comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 7.

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove il riconoscimento di un sistema di qualità alimentare per i prodotti derivati della lavorazione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere *b*) e *c*), del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

ART. 8.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



17PDL0050050